Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 settembre 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1854.

Trasformazione della Scuola d'arte di Gorizia in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Gorizia in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Gorizia è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 12.375.000 (dodicimilionitrecentosettantacinquemila), corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1962

Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 81. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Gorizia

Sezioni: Decorazione pittorica; Decorazione plastica; Arte del legno; Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per la tessitura	—	1	—

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
11. Insegnante di tecnologia per il legno e la decorazione plastica	—	1	—
12. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di decorazione plastica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante per la tessitura, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la tarsia .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per il tessuto .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per le stoffe stampate	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Segretario economo . . .	1	—	—
24. Applicato di segreteria . .	1	—	—
25. Bidelli	3	—	—

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1855.

Trasformazione della Scuola d'arte di Siracusa in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Siracusa in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Siracusa è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 9.000.000 (novemilioni) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 70. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Siracusa

Sezioni: Decorazione plastica; Decorazione pittorica; Arte del legno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per il legno e la decorazione plastica	—	1	In tutte le classi
11. Insegnante di decorazione plastica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
13. Insegnante per la lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica (tecniche murali)	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Segretario economo	1	—	—
20. Applicato di segreteria	1	—	—
21. Bidelli	3	—	—

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. **1856.**

Istituzione di una Scuola statale d'arte, con sede in Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, è istituita in Corato una Scuola d'arte, con le Sezioni: « Arte del legno », e « Arte della ceramica », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento della Scuola d'arte di cui all'art. 1 — è stabilito in L. 25.425.000 (venticinquemilioniquattrocentoventicinquemila). La spesa graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Corato di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 79. — VILLA

Pianta organica della Scuola statale d'arte di Corato

Sezioni: Arte del legno; Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di tecnologia per il legno	—	1	—
12. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
13. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per l'intarsio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per i forni	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Segretario-economo	1	—	—
20. Applicato di segreteria	1	—	—
21. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1857.

Trasformazione della Scuola d'arte di Grottaglie in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Grottaglie in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Grottaglie è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 18.000.000 (diciottomilioni), corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 68. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte per la ceramica di Grottaglie

Sezione: Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione . . .	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di tecnologia ceramica con la direzione del laboratorio tecnologico	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia ceramica
8. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di plastica .	1	—	In tutte le classi
11. Insegnante di decorazione ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la stampatura . . .	1	—	In tutte le classi
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi
15. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura	1	—	In tutte le classi
16. Segretario economo	1	—	—
17. Applicati di segreteria	2	—	—
18. Bidelli	4	1	—

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1961, n. 1858.

Istituzione di una Scuola statale d'arte in Parabita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, è istituita in Parabita una Scuola d'arte con le Sezioni: « Arte dei metalli » e « Decorazione plastica », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento della Scuola d'arte di cui all'art. 1 — è stabilito in L. 25.650.000 (venticinquemilioniseicentocinquantamila). La spesa graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Parabita di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 78. — VILLA

Pianta organica della Scuola statale d'arte di Parabita

Sezioni: Arte dei metalli; Decorazione plastica

Insegnamenti e gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	In tutte le classi
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di tecnologia	—	1	—
10. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con l'obbligo della direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante per la decorazione plastica, con l'obbligo della direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Segretario-economo	1	—	—
17. Applicato di segreteria	1	—	—
18. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1371**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 3 dello Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo fra l'Italia e il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea (Rio de Janeiro, 4 ottobre 1957).

ACCORDO FRA L'ITALIA E IL BRASILE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione in materia di navigazione marittima ed aerea, hanno deciso di concludere un Accordo ed hanno a tal fine nominato i seguenti plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana, il Marchese BLASCO LANZA D'AJETA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, l'Ambasciatore JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES, Ministro degli Affari Esteri;

i quali dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo:

a) l'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività di trasporto per via marittima od aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dal proprietario, dall'armatore o dall'esercente, o dal noleggiatore della nave o dell'aeromobile;

b) l'espressione « imprese brasiliane » designa il Governo brasiliano, le persone fisiche attualmente residenti in Brasile e non abitualmente residenti in Italia, nonchè le Società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi brasiliane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

c) l'espressione « imprese italiane » designa il Governo italiano, le persone fisiche abitualmente residenti in Italia e non abitualmente residenti in Brasile, nonchè le Società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo II

a) Il Governo brasiliano esenterà tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Brasile, l'Italia e gli altri Paesi, effettuata da imprese italiane esercenti tale attività, dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Brasile.

b) Il Governo italiano esenterà tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea fra l'Italia, il Brasile e gli altri Paesi, effettuata da imprese brasiliane esercenti tale attività, dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Italia.

c) L'esenzione delle imposte previste ai paragrafi precedenti si applica alle imprese di navigazione marittima ed aerea brasiliane e italiane a condizione che le navi e gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità rispettivamente brasiliana o italiana.

Articolo III

Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalità costituzionali delle Parti Contraenti, entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sarà effettuato a Roma.

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni reddito maturato a datare dal 1° gennaio 1951.

Articolo IV

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna delle due parti contraenti entro il 30 giugno di ogni anno; in tal caso esso cesserà di avere vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Rio de Janeiro in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese entrambi facenti ugualmente fede, il giorno quattro ottobre millenovecentocinquantasette.

BLASCO LANZA D'AJETA

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

ACÔRDO ENTRE A ITÁLIA E O BRASIL PARA ISENTAR DA BITRIBUTAÇÃO AS RENDAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA E AÉREA.

O Presidente da República da Itália e o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, desejosos de evitar a bitributação em matéria de navegação marítima e aérea, resolveram celebrar um Acôrdo e para tal fim indicaram os seguintes plenipotenciários:

O Presidente da República Italiana, o Marquês BLASCO LANZA D'AJETA, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário;

O Présidente da República dos Estados Unidos do Brasil, o Embaixador JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES, Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Os quais, depois de haverem trocado seus Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, acordam no seguinte:

Artigo I

Para o fim da aplicação do presente Acôrdo:

a) a expressão « exercício da navegação marítima e aérea » significará a atividade de transportar por via marítima ou aérea pessoas, animais, mercadorias ou correio, exercida pelo proprietário, pelo armador ou pelo cessionário, ou pelo fretador da aeronave ou do navio;

b) a expressão « emprêsas brasileiras » estarão compreendidos o Govêrno brasileiro, as pessoas físicas habitualmente residentes no Brasil e não na Itália, bem como as pessoas jurídicas constituídas de conformidade com a legislação brasileira e cuja sede esteja situada no território da República dos Estados Unidos do Brasil;

c) a expressão « emprêsas italianas » estarão compreendidos o Govêrno italiano, as pessoas físicas residentes habitualmente na Itália e não no Brasil, bem como as pessoas jurídicas constituídas de conformidade com legislação italiana e cuja sede esteja situada no território da República da Itália.

Artigo II

a) O Govêrno do Brasil isentará de impostos sôbre a renda e de qualquer outro tributo que no Brasil recaia sôbre a renda, os lucros auferidos pelo exercício da navegação marítima e aérea entre o Brasil, a Itália e outros países, efetuada por emprêsas italianas que desempenham essas atividades.

b) O Govêrno da Itália isentará de impostos sôbre a renda e de qualquer outra tributação que na Itália recaia sôbre a renda, todos os lucros auferidos pelo exercício da navegação marítima ou aérea entre a Itália, o Brasil e outros países, efetuada por emprêsas brasileiras que desempenham essas atividades.

c) A isenção de impostos prevista nas alíneas *a*) e *b*) se aplica às emprêsas de navegação marítima ou aérea brasileiras e italianas sob a condição de que os navios e as aeronaves tenham bandeira ou possuam respectivamente nacionalidade italiana ou brasileira.

Artigo III

O presente Acôrdo, cumpridas as formalidades constitucionais das Partes Contratantes, entrará em vigor a partir da data da troca dos instrumentos de ratificação, que será realizada em Roma.

As disposições do presente Acôrdo são aplicáveis a todos os rendimentos auferidos a partir de 1º de janeiro de 1951.

Artigo IV

O presente Acôrdo, que vigorará por prazo ilimitado, poderá ser denunciado por qualquer das duas Partes Contratantes até o dia 30 de junho de cada ano; nesse caso deixará de vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte.

Em testemunho do que, os Plenipotenciários abaixo assinados concluíram o presente Acôrdo e nêle afixaram seus respectivos selos.

Feito na cidade do Rio de Janeiro, em dois exemplares, igualmente válidos, nas línguas italiana e portuguêsa, aos quatro dias do mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e sete.

BLASCO LANZA D'AJETA

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Philippe de Luze, Console generale di Francia a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Sondrio, Verona e Varese.

(5385)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John W. Holmes, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(5387)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge A. Fernandez, Jr, Vice console di Panama a Venezia.

(5388)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Louis P. Linfante, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(5389)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederico José de Souza Teixeira De Sampayo, Console del Portogallo a Genova, con giurisdizione sulle Provincie della Liguria, Emilia-Romagna e Sardegna.

(5390)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harry R. Stritman, Console degli S.U.A. a Milano.

(5391)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 367.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Tecnica del commercio internazionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino, è vacante la cattedra convenzionata di « Tecnica del commercio internazionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5417)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° agosto 1962 « Modifica all'art. 9 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio (Totocalcio), approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951, e successive modificazioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 1° settembre 1962, al secondo capoverso delle premesse, terza riga, in luogo di « ... 5 aprile 1952 ... » leggasi: « ... 5 aprile 1962 ... » e al quinto capoverso del dispositivo, seconda e terza riga, in luogo di « ... definitivo o incontestabile .. » leggasi « ... definitivo e incontestabile ... ».

(5367)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Benevento nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1962, n. 221, pagine numeri 3562 e 3563, ove è scritto: « Comune di Ceppaloni, per le località ..... Caramelli, ... » deve leggersi: « Comune di Ceppaloni, per le località ..... Garamelli, ... », ove è scritto: « Comune di San Lorenza Maggiore » deve leggersi: « Comune di San Lorenzo Maggiore », ove è scritto: « Comune di Telese, per le località ... Calle Rotondo, ... » deve leggersi: « Comune di Telese, per le località . Valle Rotondo, ... ».

(5373)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46 che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili ventinove posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

Dei ventinove posti messi a concorso, tre sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32.

Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) laurea in giurisprudenza o scienze politiche conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, vanno intestate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, e devono essere presentate o fatte pervenire tramite la prefettura della Provincia in cui la candidata risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella regione della Valle d'Aosta, devono presentare o far pervenire le domande nel termine suddetto, rispettivamente, tramite il Commissariato generale del Governo di Trieste, il Commissariato del Governo di Trento e la Questura di Aosta.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi altresì espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove d'esame.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello Stabilimento presso il quale prestano servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di tre prove scritte ed una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai tre posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta ed orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 8 del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5 quarto comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 300, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato in carta da bollo da L. 100 attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 300, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto previsto dall'art. 3, lettera *E*).

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alla lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini stabiliti rispettivamente, dai precedenti artt. 6 e 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della Polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Alle vice ispettrici di polizia è corrisposta, ridotta di un terzo, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Registro n. 21 Interno, foglio n. 254. — DI STEFANO

ALLEGATO

Modella della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

La sottoscritta . . . . nata il a e residente in . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di ventinove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana; 2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . ., 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . .; 5) di essere nubile (o vedova); 6) di voler sostenere la prova di lingua ; 7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

. . . . addì . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . . . .

Indirizzo: . . . .

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane, di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

(5213)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina dei membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 ottobre 1960, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1960, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 252;

Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1961, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961, registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 84;

Visto il decreto ministeriale in data 7 giugno 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 389;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere e dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere gli esami orali facoltativi soltanto nelle lingue inglese, francese e spagnolo;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso stesso, i seguenti ufficiali:

ten. col. C.C.r.c. s.p.e. Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e lingua francese;

cap. C.C.r.a. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai predetti membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 86

(5393)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E., indetto con determinazione presidenziale dell'8 marzo 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Guarini avv. Matteo, presidente di Sezione della Corte dei conti.

Membri effettivi:
Zito prof. Francesco, Breviglieri prof. Nino, Favilli prof. Ranieri, Ferroni Carli dott. Dino, Grova dott. Lodovico, Fois dott. Giorgio, Durand dott. Renato e Borgianni dottore Leone.

Membro supplente:
Ferrari dott. Giuseppe.

Segretario:
Livia avv. Salvatore Pietro.

Roma, addì 12 settembre 1962

Il presidente: DALL'OGLIO

(5392)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel nuovo edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel nuovo edificio della Facoltà di ingegneria in via Causa in Genova, bandito con decreto n. 3641 del 13 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1962, ha dichiarato vincitore l'artista Giuseppe Silvio Consadori.

(5368)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47616/Vet. del 13 settembre 1961, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Asti;

Visto il successivo decreto n. 282/Vet. del 6 aprile 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Oddone Carlo	punti	154,436	su 200
2. Giamporcaro Sergio	»	153,672	»
3. Varacca Walter	»	136,342	»
4. Sansoè Domenico	»	130,307	»
5. Matteucci Pier Giuseppe	»	128,378	»
6. Ansaldo Ernesto	»	124,788	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Asti.

Asti, addì 11 settembre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 620/Vet., in data 11 settembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il posto di veterinario capo - direttore del pubblico macello di Asti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Oddone Carlo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario capo - direttore del pubblico macello di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Asti.

Asti, addì 12 settembre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

(2395)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.